

Sentenza n. 01 - 2018

del 13/02/2018

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Sezione distaccata Lombardia

nelle persone di

Avv. Luisella Savoldi Presidente

Avv. Nicoletta Stefanina Componente

Avv. Matteo Borello Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio promosso con reclamo da:

ASD Labor Volley cod. aff. 010050493, in persona del Presidente Rudà Marina, in proprio e nell'interesse del tesserato Viola Andrea,

in contraddittorio con

Rivarolo Valentino Volpianese

non intervenuti

avente ad oggetto la decisione del Giudice Unico Regionale del Piemonte (comunicato n. 14 del 10.01.2018, delibera n. 1, gara 1272/serie C femminile) nella parte in cui dispone “*la squalifica di sei giornate effettive di campionato comminate a Viola Andrea per il provvedimento ricevuto sul campo e per il gravissimo e reiterato comportamento antisportivo, maleducato e provocatorio tenuto a fine gara nei confronti dell'Arbitro, malgrado il già sanzionato atteggiamento tenuto sul campo*”.

- letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti;
- esaminato, in particolare, il filmato prodotto dalla società reclamante;

- preso atto della volontà dei sodalizi citati di non comparire all'udienza

Premesso

- che con reclamo tempestivo ex art. 27.2 del Reg. Giurisdizionale la società **ASD Labor Volley** *“pur riconoscendo il comportamento non consono del primo allenatore Viola Andrea, contesta(va) quanto verbalizzato dal G.d.G. nel rapporto inviato al giudice sportivo Commissione Gare, in modo particolare nei dettagli della descrizione di quanto accaduto alla fine del terzo set, ad inizio quarto set (espulsione) ed a fine gara”*.
- che il sodalizio contestava la ricostruzione dei fatti effettuata dall'arbitro lamentando un non corretto resoconto degli stessi ed una errata valutazione dei comportamenti dell'allenatore, alla luce della riproduzione video parziale della gara m. 1272 del 23/12/2017 che allegava al reclamo depositato;
- che nel reclamo affermava il sodalizio che *“attraverso la prova oggettiva di questi filmati, la sezione distaccata della Corte Sportiva d'Appello, possa verificare se quanto dettagliatamente descritto dal primo arbitro sia esattamente corrispondente a quanto avvenuto. Nel rapporto di gara è infatti espressamente specificato al compilatore di “riferire la cronaca dei fatti accaduti evitando assolutamente qualsiasi interpretazione personale”*;
- che alla luce delle predette produzioni documentali, la società reclamante mette in discussione la sola entità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Regionale, riconoscendo, come detto, la condotta censurabile del proprio allenatore;
- che con provvedimento del 24/01/2018, su istanza di parte, questa Corte Sportiva, considerata la non manifesta infondatezza del reclamo proposto, sospendeva l'esecutività del provvedimento adottato dal GUR Piemonte.

Tanto premesso in fatto, si rileva quanto segue.

DIRITTO

L'efficacia di fede privilegiata, riconosciuta ormai da un granitico orientamento di questa Corte al referto arbitrale, non può certo essere superata dalle sole affermazioni da parte degli incolpati che mirano, più che altro, a sminuire il disvalore del comportamento del proprio consociato.

Non può sottacersi, tuttavia, il fatto che nel rapporto arbitrale vengano contestati comportamenti anche gravi non integralmente confermati dalla visione del filmato prodotto in atti.

Vero è che il clima certamente non sereno in cui si è svolta la gara non può in alcun modo legittimare contegni, come quello dell'allenatore che ha attraversato il campo di gara per discutere con l'arbitro, che devono essere censurati, soprattutto perché posti in essere da un soggetto che, per qualifica e carica, dovrebbe mantenere un comportamento integerrimo in ogni circostanza di gioco e mostrare segni di maturità sportiva ed umana. Ciò, a maggior ragione, in situazioni di particolare tensione, ergendosi, così, ad esempio da emulare per tutti gli atleti della propria compagine.

Le circostanze contestate non provate dall'esame oggettivo del filmato, impongono, nondimeno, la riduzione della sanzione irrogata e ciò anche in ossequio del canone di garanzia "in dubio pro reo" e nel rispetto del principio di gradualità della pena.

Per tali motivi, ferma restando la censurabilità del comportamento serbato dal tesserato Viola Andrea, questa Corte ritiene che sussistano le condizioni per la riduzione ad equità della sanzione comminata

PQM

la Corte Sportiva d'Appello, in parziale accoglimento del reclamo proposto, riduce la sanzione a carico del tesserato Viola Andrea a quattro giornate di squalifica, compreso il periodo di sospensione presofferto.

Si incamera integralmente la tassa versata.

Manda alla segreteria di effettuare le comunicazioni di regolamento.

Così deciso in Milano, il 13/02/2018

Il Presidente

Avv. Luisella Savoldi

La Segretaria

Dott.ssa Nicoletta De Ambroggi